



TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
AREA C - ESECUZIONI E FALLIMENTI

Disposizioni in merito alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici nelle procedure di fallimento e concordato preventivo

La vigente disciplina normativa, e segnatamente l'art. 25 n. 4 l.f., assegna al curatore il compito di nominare gli Avvocati chiamati a difendere nei giudizi gli interessi dei fallimenti e di nominare i consulenti necessari per lo svolgimento tecnico di alcune attività della procedura, nonché dei consulenti tecnici di parte nei giudizi in cui la curatela sia parte.

Di tali nomine il curatore informa il giudice delegato e provvede all'inserimento nei rapporti riepilogativi, mentre al giudice è riservata la liquidazione del compenso.

Al riguardo, va dato atto che il sistema giuridico si sta evolvendo verso sempre più accentuate prassi degli uffici giudiziari che attuino una consapevole gestione degli incarichi improntata a trasparenza ed equa ripartizione degli incarichi tra i professionisti, evitando così l'accumularsi di un numero eccessivo di incarichi in favore di pochi.

Indicazioni di tale evoluzione si trovano già nello stesso art. 28 l.f., che prevede l'istituzione "presso il Ministero della Giustizia di un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico"; si trovano, altresì, nell'art. 24 del regolamento U.E. n. 848/2015, nel conseguente art. 3 del d.l. n. 59/2016, nonché nella risoluzione del C.S.M. in data 12.10.2016 sui poteri di vigilanza dei dirigenti degli uffici giudiziari in ordine ai conferimenti di incarichi di curatore fallimentare, perito, consulente, custode, amministratore giudiziario ed altri ausiliari del giudice.

In particolare, detta risoluzione riconduce all'attività di vigilanza dei capi degli uffici anche gli incarichi conferiti nelle procedure concorsuali e prevede, per quanto qui di rilievo:

- *"si rende oggi necessario un nuovo intervento in ordine ai conferimenti di incarichi da parte dei giudici sia nel settore penale, sia in quello civile, che consenta un più pregnante esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti al Presidente del Tribunale (artt. 13, 14, 23 disp. att. c.p.c, art. 179 quater disp. att. c.p.c), estesi anche ai Presidenti delle Corti di appello (v. risposta a quesito del 29.04.1998), per la realizzazione di un effettivo controllo sugli incarichi conferiti a tutti gli ausiliari"*;
- *il "monitoraggio sugli incarichi disposti nell'abito dei procedimenti fallimentari e nei procedimenti di espropriazione immobiliare a favore di ausiliari del giudice" attuato mediante "due estrazioni periodiche all'anno (n.d.r. ad opera della DGSIA), in data 30 giugno e 31 dicembre, rendendo disponibile il risultato ai Dirigenti degli Uffici entro 20 giorni da tali date. Tali estrazioni, tratte dai registri civili e penali, forniranno i seguenti dati: a) il giudice che assegna l'incarico; b) la sezione di appartenenza; c) il nome dell'ausiliario; d) la tipologia dell'incarico tra quelli previsti al precedente punto 2; e) la data dell'affidamento dell'incarico; f) l'importo degli acconti liquidati e dei compensi finali; g) l'oggetto del procedimento; h) il numero del procedimento. I dati, una volta estratti, verranno messi a disposizione (n.d.r. esclusivamente) dei Dirigenti degli Uffici in formato elettronico"*;
- *la promozione della "buona prassi, a fini di trasparenza, di rendere pubblici annualmente, sul sito internet istituzionale dell'ufficio giudiziario, gli elenchi degli incarichi affidati per ciascuna sezione e settore, schermato ogni dato sensibile, con l'indicazione del numero del procedimento e dell'oggetto, del magistrato che affida l'incarico, dell'ausiliario e della sua qualifica, della data di conferimento dell'incarico medesimo"*;
- *"va altresì evidenziato come il legislatore abbia solo in un caso (art. 179 quater, disp. att., cod. proc. civ.) richiesto che il registro sia pubblico e liberamente consultabile. Diversamente in altro caso (art. 23 disp. att. cod. proc. civ.) rimette al Presidente del Tribunale di garantire l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi, non imponendo la pubblicità dei dati contenuti nel registro"*;
- *l'esclusione di "ogni dato sensibile"*.

Con D.M. del 28.07.2016, ancora, il Ministero della Sviluppo Economico ha adottato criteri per la scelta degli esperti delle Procedure di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 39 co. 2, del d.lgs. n. 270/1999, nell'ambito del quale, richiamata la normativa di rilievo e sottolineata l'immanenza dei principi di trasparenza ed economicità della procedura, ha emanato disposizioni vincolanti volte alla loro concreta attuazione.

2/5

I Giudici delegati di questo Tribunale intendono recepire pienamente tali indicazioni di sistema, al fine di migliorare l'attività dell'ufficio e renderla coerente con le esigenze complessive dell'ordinamento, considerando che l'attività di gestione della procedura, ivi comprese le nomine in questione, deve essere improntata a trasparenza ed equilibrata ripartizione degli incarichi tra i professionisti, e deve essere rivolta alla tutela degli interessi della procedura, ispirando le valutazioni a criteri di concreta utilità, efficacia ed economicità.

D'altra parte, si osserva che una reiterata pratica di nomine "incrociate" può determinare conflitto di interesse nel curatore o liquidatore che, al fine di beneficiare di incarichi da altro professionista, nomini lo stesso quale difensore o consulente invece di scegliere quello più capace ed adeguato all'incarico da conferire.

Ciò premesso, al fine di indirizzare l'attività di nomina dei legali e dei consulenti,

si dispone

che le nomine dei difensori della procedura e dei consulenti tecnici saranno improntate alle seguenti regole:

- 1) non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti che fanno parte dello studio professionale cui appartiene il curatore o il liquidatore giudiziale;
- 2) non potranno essere attribuiti incarichi a professionisti legati da rapporti di parentela o affinità con il curatore o il liquidatore giudiziale;
- 3) gli incarichi saranno conferiti con il rispetto del criterio di ampia distribuzione;
- 4) solo in caso di procedure con numerosi incarichi legali o di consulenze sarà consentito il conferimento di più incarichi allo stesso legale o consulente, nel limite massimo di due, salvo il caso di attività seriali, per le quali sarà comunque concordato il compenso complessivo;
- 5) i curatori o i liquidatori giudiziali si asterranno dal conferire incarichi a professionisti che hanno conferito loro incarichi di difensore o di consulente nell'ambito delle procedure concorsuali nel triennio precedente;
- 6) sarà evitata la nomina di consulenti legali, salvo i casi eccezionali in cui ciò sia richiesto da esigenze particolari o dalla specialità della materia;
- 7) il curatore o il liquidatore che possiedono le relative competenze, eviteranno di richiedere consulenze esplorative;
- 8) le comunicazioni di nomina dovranno essere accompagnate dall'indicazione degli incarichi conferiti negli ultimi due anni al medesimo professionista;

- 9) le istanze di liquidazione per i compensi da parte dei Curatori, dei Commissari e dei Liquidatori giudiziali dovranno essere accompagnati dall'indicazione di eventuali ausiliari nominati nel corso della procedura e dei compensi liquidati in favore dei medesimi.

Il rispetto delle indicazioni di cui sopra potrà essere valutato ai fini della revoca dall'incarico.

Si dispone

inoltre che con cadenza semestrale un estratto SIECIC delle nomine dei legali e dei consulenti effettuate nell'ambito delle procedure di fallimento e concordato preventivo sia pubblicata sul sito del Tribunale.

La presente circolare sarà trasmessa al sig. Presidente della Corte d'Appello, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Cassino e pubblicata sul sito del Tribunale.

Cassino, 19 luglio 2019

I Giudici delegati

Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi

Dott. Lorenzo Sandulli

Lorenzo Sandulli

Il Presidente della Sezione Civile

Dott. Massimo Pisanà

Il Presidente del Tribunale

Dott. Massimo Capurso